

Numero
4063

sl

0

Bellinzona
30 agosto 2023

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale di giustizia e polizia
DFGP
3003 Berna

*Invio per posta elettronica (Word e pdf):
eazw@bj.admin.ch*

Procedura di consultazione concernente la revisione dell'ordinanza sullo stato civile (OSC; RS 211.112.2) e l'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC; RS 172.042.110)

Gentili signore,
egregi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 10 maggio 2023 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio che trovate qui di seguito.

1. Considerazioni generali

In linea di massima, il Governo del Canton Ticino accoglie favorevolmente la proposta di revisione dell'OSC e dell'OESC.

Su tali presupposti, laddove non espressamente commentate nelle pagine che seguono, le modifiche proposte sono da considerarsi accettate dallo scrivente Consiglio di Stato.

2. Commento alle singole disposizioni

Art. 4 OSC

Ad cpv. 3 lett. a

Al di là delle considerazioni di natura prettamente giuridica – la cui esattezza non ha ragione di essere qui messa in discussione – giusta le quali una base legale prevista nell'OSC non sarebbe più sufficiente, il Consiglio di Stato del Canton Ticino (di seguito: il Consiglio) è dell'opinione che il criterio della cittadinanza svizzera debba essere mantenuto, sia esso nell'attuale ordinanza o nel Codice civile (CC; 210). In tal senso, v'è da condividere pienamente le valutazioni già esposte a suo tempo dal Consiglio federale, il quale ha rettamente evidenziato la necessità di tutelare questo requisito (cfr. parere al Postulato 20.3046 intitolato "*Pari trattamento sul mercato del lavoro. La cittadinanza*

svizzera per ufficiali dello stato civile non è più al passo con i tempi" depositato il 4 marzo 2020 dalla consigliera nazionale Monica Schlatter).

D'altronde, le argomentazioni esposte nel *Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione* (di seguito: Rapporto) a sostegno per un'abrogazione di tale condizione (cfr. punto 2.1.2.3, pag. 7 e segg.), prestano il fianco a critiche.

In primo luogo, va osservato che gli ufficiali dello stato civile debbano sì disporre di qualità personali e professionali nonché di una dimestichezza con le abitudini locali (cfr. *ibidem*), ma che tali attributi non vengano attestati anche per mezzo dell'attestato professionale federale come invece suggerito (cfr. Rapporto punto 2.1.2.3, pag. 7). In effetti, lo scopo principale della formazione e del relativo esame è quello di determinare le capacità tecniche del candidato e non quella di verificare conoscenze civiche basilari che vengono invece date per assodate.

Opinabile è pure l'affermazione di cui al rapporto che vorrebbe lasciare intendere che la funzione di ufficiale dello stato civile "(...) *non preveda alcun potere decisionale o discrezionale (...)*" (cfr. *ibidem*). Simile assunto non può essere condiviso in particolare a fronte dell'art. 46 CC che conferisce all'ufficiale piena responsabilità riguardo a quanto accerta e documenta, tenuto parimenti conto che quanto da lui attestato nel registro informatizzato dello stato civile e nei registri dello stato civile cartacei gode di valore probatorio accresciuto ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 CC. In questo contesto va inoltre riconosciuto come nella documentazione e nella valutazione dei fatti di stato civile da parte dell'ufficiale è necessario attuare un processo di sussunzione sempre più articolato e complesso. Questa attività è perlopiù svolta in piena autonomia. Alla luce di tali considerazioni è evidente che anche le attestazioni di fatti di stato civile costituiscano l'esercizio di un potere decisionale e che a ben vedere il rischio più alto di conflitti di interessi e di errore si delinea proprio nell'accordare l'accertamento di eventi così come auspicati dall'utenza. Un diniego o un accertamento divergente a quanto richiesto verrebbe invece sottoposto a un eventuale controllo giudiziario qualora le parti interessate volessero avvalersi dei rimedi di diritto.

Va poi osservato come la riflessione secondo la quale "(...) *con la nomina di persone che non dispongono della cittadinanza svizzera, si potrebbero presentare inoltre nuove opportunità, poiché spesso queste persone dispongono di un altro sfondo culturale o di conoscenze linguistiche particolari che possono essere utili nell'esercizio della funzione*" (cfr. *ibidem*), appaia come una motivazione di circostanza dal momento che l'assunzione di personale naturalizzato – ovvero sia con *background* culturale o linguistico diverso – è già possibile, e che una composizione sufficientemente variegata degli ufficiali può quindi essere liberamente perseguita. Perdipiù, non discende alcuna contraddizione dal fatto che i collaboratori dell'autorità di vigilanza cantonale non debbano necessariamente avere la cittadinanza (cfr. *ibidem*), ritenuto che proprio per il tipo di mansioni svolte, non è richiesto che siano per forza di cose ufficiali dello stato civile (ad esempio un giurista). Va altresì evidenziato che proprio in ragione della natura dell'attività svolta dall'autorità di vigilanza, contraddistinta da un marcato carattere di sovranità statale, il nostro Cantone richiede la cittadinanza svizzera anche ai collaboratori di tale ambito.

Infine, lo scrivente Consiglio rileva come il supposto problema nel reperire nuove leve non sia riscontrabile nel Canton Ticino ma che comunque sia, vi sia finanche da chiedersi

se tale sfida non sia da risolversi incentivando l'attrattività della funzione dando giusta considerazione – anche retributiva – ai compiti, al grado di competenza e alle responsabilità impliciti a una professione altamente specialistica come quella di ufficiale dello stato civile piuttosto che ampliando il bacino di selezione.

In sunto, stante quanto precede, il requisito della cittadinanza permane a nostro avviso necessario e non va quindi abrogato definitivamente.

Sia quel che sia, giova ancora evidenziare che mal si comprende per quale motivo sul punto la revisione non abbia contemplato soluzioni intermedie. Se è difatti vero che in linea di principio alcuni stranieri possano vantare una sufficiente familiarità con gli usi, i costumi locali nonché con l'ordinamento giuridico e istituzionale svizzero, v'è altresì da rimarcare che ciò non possa essere certamente il caso per coloro che hanno risieduto per un tempo limitato sul territorio nazionale. Pertanto, a ben vedere, la proposta andava se del caso limitata agli stranieri in possesso di un permesso C da almeno 5 anni.

In ogni caso è nostro parere che debba essere lasciata facoltà ai Cantoni di decidere se vincolare l'assunzione dei propri collaboratori alla cittadinanza svizzera.

Ad cpv. 6

Siamo dell'opinione che l'abrogazione dell'art. 4 cpv. 6 OSC costituirebbe un'indebita ingerenza nella libertà dei singoli Cantoni, i quali devono poter rimanere liberi – a prescindere dai requisiti generali applicati ai propri impiegati – di prevedere specifiche condizioni di nomina o elezione per gli ufficiali di stato civile, in considerazione delle peculiarità regionali.

D'altronde, a mente dello scrivente, un'interferenza di questo tipo non sembrerebbe poter essere giustificata con un interesse all'uniformizzazione, tanto più che non è neppure dato a sapere quali e quante siano le divergenze che contraddistinguerebbero le diverse realtà cantonali.

Art. 5 cpv. 1 lett. e OSC

Benché d'accordo con la disposizione proposta, ci domandiamo se non sia il caso di aggiungere, fra le varie norme di legge enumerate all'art. 5 cpv. 1 lett. e OSC, anche la dichiarazione in base al nuovo art. 99f OSC.

Oltretutto, essendo la dichiarazione ricevuta da una rappresentanza svizzera all'estero, v'è la necessità di adeguare l'Allegato 3 dell'OESC, prevedendo l'emolumento il ricevimento di tale dichiarazione.

Art. 30 OSC

Siamo dell'opinione che quanto espresso dalla Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile (CSC) vada pienamente sottoscritto e la disposizione in parola non vada quindi abrogata, quanto piuttosto precisata nel senso di quanto indicato nella medesima disamina della CSC, a cui si rinvia onde evitare inutili ripetizioni.

Art. 35 cpv. 6 e 6^{bis} OSC

Circa la disposizione in parola, la scrivente Autorità richiama e si allinea alla presa di posizione già espressa dalla CSC, la quale propone una comunicazione d'ufficio della documentazione della nascita al registro dei donatori di sperma.

Giova ancora evidenziare che un simile procedere imporrebbe l'aggiunta – idealmente al Capitolo 6, Sezione 2 (Divulgazione d'ufficio) dell'OSC – di una norma che preveda la comunicazione d'ufficio della nascita con relativa presunzione di maternità all'Ufficio federale dello stato civile per l'aggiornamento del registro dei donatori di sperma.

Art. 45 cpv. 2 OSC

Nella misura in cui lo scrivente Consiglio sia dell'opinione che l'art. 30 OSC non vada abrogato (cfr. *supra ad* art. 30 OSC), tale disposizione di legge non ha ragione di essere modificata.

Art. 50 cpv. 1 lett. a^{bis} OSC

Non ci opponiamo alla modifica proposta; nondimeno v'è financo da chiedersi se questa sia effettivamente necessaria dal momento che la questione parrebbe potersi risolvere per mezzo di un'interpretazione dell'art. 50 cpv. 1 lett. a OSC.

Art. 80 OSC

Non abbiamo motivo di osteggiare la revisione della norma giuridica così come proposta. Va però comunque sottolineato che un simile adeguamento impone una puntigliosa valutazione delle potenziali sollecitazioni che si ripercuoteranno sui Servizi cantonali competenti in materia di stato civile ed in particolare sul settore dei documenti d'identità.

Art. 88a OSC

Proponiamo di specificare – sia esso nel testo o nel commento alla disposizione – che è necessario il consenso del Cantone richiesto.

Va inoltre aggiunta la possibilità, per il Cantone richiesto, di domandare un equo indennizzo al Cantone richiedente

Art. 98 cpv. 1 lett. f^{bis}

Pur comprendendo le ragioni alla base della proposta di revisione, richiamiamo nuovamente l'attenzione quanto al fatto che le modifiche suggerite avranno un impatto rilevante sull'organizzazione dell'attività lavorativa e sui costi sostenuti dalle autorità cantonali di stato civile.

Art. 99f OSC

Preliminarmente, osserviamo che la tabella sinottica propostaci (cfr. www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione in corso >

DFPG > Procedura di consultazione 2022/17 > Altri) pare contenere un errore, nella misura in cui l'art. 99f cpv. 2 lett. b OSC si riferisce al 1° gennaio 2025 e non al 1° luglio 2025 così come invece previsto dal Rapporto e dalle tavole sinottiche in lingua tedesca e francese.

Circa la disposizione in rassegna, si propone in primo luogo di prescindere dall'inserimento dell'art. 99f cpv. 2 lett. a OSC, ritenuto che la sua adozione aumenterebbe il carico di lavoro degli uffici dello stato civile e, soprattutto, non permetterebbe la documentazione degli eventi, quali la nascita, in tempi brevi come invece richiesto dai principi che regolano la materia in questo contesto.

Inoltre, v'è da chiedersi se la dichiarazione, essendo da sottoscrivere in presenza (cfr. cpv. 5), non comporti l'aggiornamento della lista prevista all'art. 18 OSC.

Si aggiunga che né il progetto posto in consultazione, così come neppure il relativo Rapporto, paiono fornire indicazioni quanto alle eventuali richieste di aggiornamento della grafia del nome del luogo di nascita, questione in merito alla quale una riflessione sembra dovuta affinché le autorità cantonali possano organizzarsi adeguatamente e tempestivamente procurandosi le necessarie risorse finanziarie, logistiche e umane.

Parimenti, la documentazione sottopostaci non sembra chiarire sufficientemente se sia effettivamente necessaria una richiesta congiunta o meno dei coniugi, tanto più ponendo mente al fatto che rimane riservata la possibilità di prevalersi individualmente dell'art. 30 CC. La casistica che vede il coinvolgimento di figli minorenni va vieppiù approfondita, nel senso che vi sarà da determinare se la dichiarazione inoltrata in favore di uno solo dei figli con meno di 12 anni debba valere anche per gli altri figli – minori di 12 anni – di stessi genitori coniugati in linea con quanto previsto in altre norme concernenti la determinazione del nome e i suoi effetti.

Da ultimo, andrebbe meglio specificata la procedura in caso di eventi di stato civile sopraggiunti all'estero. Più precisamente, andrebbe indicato se in questi casi la dichiarazione ai sensi del nuovo art. 99f OSC sia sempre gratuita o solo laddove l'evento viene notificato alle autorità entro 6 mesi dalla data dell'evento.

Allegato 1 numero II 4.7a OESC

Anche in merito alla proposta di modifica di tale norma, condividiamo le perplessità già evidenziate dalla CSC. Non sembra difatti ravvisabile un interesse preponderante che giustifichi la gratuità dell'aggiornamento foss'anche limitatamente ai casi in cui l'adeguamento venga effettuato in occasione della documentazione di un altro fatto di stato civile. D'altronde, così come ripetutamente evidenziato, l'adattamento dei caratteri in uso e le conseguenti richieste rischiano di comportare un onere lavorativo non indifferente per gli ufficiali dello stato civile.

L'importo dell'emolumento da prelevare può essere quantificato così come proposto dalla CSC. Tuttavia, nel caso in cui la dichiarazione concernente un figlio minore di 12 anni debba valere anche per gli altri figli minori di 12 anni, di stessi genitori coniugati (cfr. *supra ad art. 99f OSC*), lo scrivente propone che l'emolumento previsto sia di fr. 100.--.

RG n. 4063 del 30 agosto 2023

Ad ogni modo, richiamando quanto indicato in precedenza (cfr. *supra ad* art. 99f OSC), va notato che prescindendo dall'adozione dell'art. 99f cpv. 2 lett. a OSC, la questione legata all'emolumento sarebbe già di per sé regolata nella misura in cui la forma gratuita della dichiarazione non sarebbe più prevista.

Rinnovando i nostri ringraziamenti per averci dato la facoltà di prendere posizione nell'ambito della procedura di consultazione in oggetto, vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Raffaele De Rosa

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch)
- Ufficio dello stato civile (statocivile.ticino@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet